

Zurigo, in dicembre 2021

il contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri è in vigore dal 1° giugno 2004 e con decreto del Consiglio federale del 27 aprile 2004 gli è stato conferito obbligatorietà generale. Desideriamo portare alla vostra attenzione che *il CCL è obbligatorio per le aziende che eseguono lavori odontotecnici e impiegano personale odontotecnico che ha compiuto i 20 anni d'età*. Nel nostro ruolo di Commissione Paritetica Odontotecnica siamo responsabili dell'esecuzione del CCL.

Importanti novità a partire dal 1° gennaio 2022:

1. Nel caso di lavoratrici e lavoratori che stanno per iniziare o stanno seguendo una formazione professionale oppure che vengono collocate/i da enti pubblici nell'ambito dell'integrazione professionale e completano un tirocinio non più lungo di sei mesi, il salario può essere concordato individualmente per iscritto tra il datore di lavoro e la lavoratrice / il lavoratore in deroga ai salari minimi dell'allegato I.
Richieste per tali **tirocini** devono essere presentate alla CP Odontotecnica indicando il salario e il grado di occupazione. La CP Odontotecnica approva la deroga alle disposizioni sui salari minimi del CCL.
2. Se viene concordato un **salario annuo**, il datore di lavoro è tenuto a segnalare per **iscritto** alla lavoratrice / al lavoratore **nel contratto individuale di lavoro** che esso è comprensivo della **13ª mensilità**.
3. Per l'**indennità di paternità** si applicano le disposizioni di legge sull'indennità per perdita di guadagno. (il diritto a 3 giorni di congedo di paternità è abolito).
4. La possibilità di compensazione per le ore supplementari, comprese quelle che superano l'orario di lavoro settimanale di 42 ore, sussiste ora fino al **31 dicembre** dell'anno successivo.

Ulteriori disposizioni importanti del contratto collettivo di lavoro:

1. **I contratti di lavoro individuali e le disdette** necessitano della **forma scritta**. All'assunzione, ogni lavoratrice / lavoratore riceve una copia del CCL e ne conferma la ricezione con la propria firma (v. conferma sul retro del CCL).
2. Il normale orario di lavoro settimanale con occupazione al 100% è di 42 ore. È obbligatoria **la registrazione della durata del lavoro (che include anche la distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco della giornata, le ore di straordinario come pure le vacanze e i giorni festivi)**.
3. Il **salario minimo (art. 4 in combinazione con l'appendice I CCL)** per gli odontotecnici con AFC o con diploma equivalente ammonta a CHF 4'000, il salario minimo per le lavoratrici e i lavoratori che eseguono lavori accessori e hanno compiuto 20 anni d'età ammonta a CHF 3'200. La 13ª mensilità è obbligatoria.
4. La stipulazione di **un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia** è prescritta all'art. 5.3 CCL. I premi possono essere addebitati per metà alle / ai lavoratrici / lavoratori.
5. Il **diritto alle vacanze** è il seguente (a seconda dell'età o degli anni di servizio):

- fino ai 20 anni compiuti, annualmente	25 giorni
- a partire dai 20 anni compiuti, annualmente	20 giorni
- a partire dai 30 anni compiuti, nell'anno civile successivo annualmente	21 giorni
- a partire dai 35 anni compiuti, nell'anno civile successivo annualmente	22 giorni
- a partire dai 40 anni compiuti, nell'anno civile successivo annualmente	23 giorni
- a partire dai 45 anni compiuti, nell'anno civile successivo annualmente	24 giorni
- a partire dai 50 anni compiuti, nell'anno civile successivo annualmente	25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, la lavoratrice / il lavoratore riceve nell'anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) **una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari**.